



Proposta n. 30

COPIA

**Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 85 del 31/01/2024**

<b>Oggetto:</b>	<b>CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI. PROROGA TECNICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CIG 8554828365</b>
-----------------	---

**CIG: 8554828365**

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Zambelli Responsabile ad Interim del Servizio n. 2 "Servizi al Cittadino" fino al 31.01.2024 salvo proroghe in virtù del Decreto del Sindaco n. 18 del 14.12.2023, la quale attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" in cui è disciplinata l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- il vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/7/2007 e s.m.i.;
- la L. 241/990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti; - il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 30.12.2020;
- il d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;
- il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

Rilevato che:

- il contratto di concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Collesalvetti (rep. n. 4053 del 25/09/2018, come rinnovato con D.D. n.175/2020 - CIG 8554828365 - giungerà a scadenza naturale il 31/01/2024;
- con decisione a contrarre adottata con determinazione n. 63 del 24/01/2024 è stato disposto avviare il procedimento finalizzato alla concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel Comune di Collesalvetti per gli anni scolastici 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028-2028/2029, disponendo l'indizione della procedura aperta da esperire in modalità telematica ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. n. 36/2023 e in conformità con gli artt.176 e ss. del D. lgs. n. 36/2023, da svolgersi avvalendosi dell'assistenza tecnico-amministrativa dell'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Livorno per l'espletamento della procedura di gara, in esecuzione dell'accordo ex art. 15 L.241/90 come richiamato in premessa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Collesalvetti n. 1 del 09/01/2024 e con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Livorno n. 9 del 12/01/2024, accordo sottoscritto in data 19/01/2024 tra la Responsabile ad interim del Servizio n. 2 "Servizi al Cittadino" del Comune di Collesalvetti, Dott.ssa Alessandra Zambelli e la Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato del Comune di Livorno Dott.ssa. Minerva Rosalba;
- l'intervento per il quale si procede, il cui Codice Unico Intervento è S0028540049520240000, è stato previsto nell'ambito del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 e dell'elenco annuale riferito all'esercizio 2024, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 07/12/2023 (CUI);
- con nota in data 24/01/2024 prot. nn. 1657 e 1659 è stata trasmessa all'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Livorno la determinazione a contrarre completa di tutta la documentazione necessaria per la pubblicazione degli atti di gara;

Considerato che le tempistiche previste per il completamento della suddetta procedura non consentiranno l'avvio dei servizi allo scadere del contratto in corso;

Preso atto, pertanto, della necessità di garantire la continuità dei servizi fino al completamento della fase di subentro del nuovo concessionario;

Vista la nota prot. n. 1108 in data 16/01/2024 con la quale si è provveduto a richiedere al concessionario uscente, CIRFOOD s.c., la proroga del contratto in corso fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024;

Vista altresì la risposta del concessionario, pervenuta in data 17/01/2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1161, con la quale lo stesso manifesta la propria disponibilità in tal senso, alle stesse condizioni attualmente vigenti, fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024;

Rilevato che, come stabilito dall'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023, a decorrere dalla data di acquisizione dell'efficacia delle disposizioni del nuovo codice appalti, il dlgs 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra i quali anche il contratto di concessione;

Richiamato, in particolare, l'art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016, in base al quale: *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga”*;

Precisato che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

Dato atto che:

- l'istituto della proroga c.d. “tecnica” si configura quando il contratto viene prolungato dall'Amministrazione, per cause a essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente;
- la proroga tecnica riveste quindi carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro ed è *“teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del*

*reperimento di un nuovo contraente*” (cfr. TRGA Bolzano, 12 febbraio 2021, n. 43; nello stesso senso, cfr. TAR Campania, Napoli, 18 aprile 2020, n. 1392 e Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882);

- l'istituto della proroga tecnica, in considerazione della temporaneità, si caratterizza proprio per la non modificabilità delle condizioni contrattuali stabilite per il contraente, il quale è tenuto a espletare il servizio alle stesse condizioni stabilite nel contratto originario ovvero in quelle più favorevoli per la stazione appaltante: nessun tipo di modifica del contratto è quindi ammessa, se non in termini di estensione temporale della sua durata per il tempo strettamente necessario, infatti la giurisprudenza ha più volte chiarito che, nell'ipotesi di proroga tecnica, non vi è spazio per alcuna ridefinizione dei termini del contratto (*“E' noto che .... non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara”*) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192; nello stesso senso, Sez. V, 2 febbraio 2010, n. 445; Sez. V, 8 luglio 2008, n. 3391; TRGA Bolzano, 12 febbraio 2021, n. 43; TAR Emilia Romagna, Parma, 8 aprile 2016, n. 124; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 12 giugno 2015, n. 3201; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 28 settembre 2012, n. 1718 e TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 6 agosto 2009, n. 1999);

Visto l'art. 3 del capitolato per il servizio in parola, che prevede la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale nelle more di individuazione di un altro gestore, per un periodo massimo di mesi sei;

Considerato che nel periodo di esecuzione del contratto il concessionario ha svolto il servizio affidato nel rispetto delle vigenti norme di legge e nel rispetto di quanto indicato *“nel capitolato, nel bando di gara e nella contratto di concessione del servizio”*;

Dato atto che:

- il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, oltre a rappresentare un importante momento educativo, di socializzazione e di condivisione e che la garanzia del servizio di refezione scolastica è uno dei requisiti essenziali per l'accesso al diritto allo studio;
- il suddetto servizio di ristorazione scolastica ha natura pubblica e rientra a tutti gli effetti nel novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e ad accesso universalistico. Essendo finalizzato a promuovere l'esercizio del Diritto all'istruzione, ovvero di un diritto costituzionalmente tutelato, il servizio è inoltre ricompreso tra i servizi pubblici essenziali di cui all'art.1 della L.12/06/1990 n.146 e s.m.i.;
- in ragione della sua natura pubblica e del carattere essenziale la gestione del servizio di ristorazione scolastica deve rispondere ai principi che, a tutela dell'utenza, presiedono all'erogazione dei servizi pubblici ai sensi del DPCM 27/01/1994, tra cui in primis il principio di continuità, i principi di imparzialità (parità di trattamento) e non discriminazione, il principio di partecipazione ed i principi di efficienza ed efficacia;
- il servizio in parola è di pubblico interesse e, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;
- la scadenza del contratto in corso di anno scolastico è stato determinato in considerazione della sospensione del servizio nel periodo 05/03/2020-30/06/2020 dovuto dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19 per la quale, con determinazione n. 703 del 28/09/2020 è stata ri-determinata la scadenza contrattuale della concessione al 31/01/2021, successivamente rinnovata con determinazione n. 175 del 11/12/2020 per il periodo 01/02/2021-31/01/2024, secondo le previsioni contrattuali che disponevano l'opzione di rinnovo per un triennio;

Verificato, pertanto, che sussistono tutte le condizioni che legittimano l'adozione della proroga tecnica;

Ritenuto pertanto, nelle more della conclusione dell'individuazione del nuovo contraente, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024, agli stessi patti e condizioni previsti per il contratto originario;

Richiamata la FAQ A31 di ANAC, di seguito riportata:

- A31. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG? Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more

dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario

Rilevato che, non essendo prevista la richiesta di un nuovo codice CIG trattandosi di proroga prevista negli atti dell'originario affidamento, si ritiene dover procedere con l'aumento del valore contrattuale rispetto all'importo originariamente indicato in sede di acquisizione del CIG 8554828365, identificativo del presente contratto;

Ritenuto inoltre di costituire l'impegno di spesa relativo al periodo di proroga contrattuale nella misura indicata nel dispositivo del presente atto;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

#### DETERMINA

1. Di richiamare interamente le motivazioni espresse in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016, fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024 il contratto di concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica del Comune di Collesalveti. in favore dell'operatore CIR.FOOD s.c. P.IVA 00464110352, fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024.
3. Di stabilire che la suddetta proroga contrattuale avviene agli stessi prezzi e condizioni dell'affidamento iniziale e che a tal fine è sufficiente notificare all'appaltatrice anzidetta il presente provvedimento.
4. Di impegnare conseguentemente, in favore del suddetto operatore, la somma complessiva presunta di € 170.000,00, comprensivo di IVA 4%, quale quota-parte della tariffa annuale a titolo di agevolazione tariffaria in favore dell'utenza ed erogata direttamente al concessionario.
5. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 la suddetta somma di € 170.000,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, al capitolo U. 460/4 del bilancio di previsione 2024/2026 con imputazione all'esercizio 2024, in cui la spesa è esigibile.
6. Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale - CIG 8554828365.
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Di trasmettere il presente provvedimento all'operatore economico succitato.
9. Di dare atto che per il contratto in oggetto, i dati riportati nella pagina ANAC [https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio\\_cig/?cig=8554828365&standalone=2](https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8554828365&standalone=2) ottemperano agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ulteriori dettagli e chiarimenti sono indicati nella Delibera ANAC 582/2023 e nei provvedimenti di attuazione del Codice dei

contratti pubblici.

10. Di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.-

**Il Responsabile del Servizio**  
*Alessandra Zambelli*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. **85** del **31/01/2024**, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegno

<b>Descrizione:</b> PROROGA TECNICA.CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI. <b>CIG:</b> 8554828365					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.15.006	04.06	460.4	REFEZIONE SCOLASTICA - Contratti di servizio pubblico	2024	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
61	616	170.000,00	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** CIRFOOD S.C.  
**Codice Fiscale:** 00464110352 - **P.Iva:** 00464110352

Collesalveti, 31/01/2024

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 31/01/2024 al 15/02/2024.

Collesalveti, 31/01/2024

L'incaricato  
BERRETTONI MONICA